COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2020
COM(2020) 371 final

2020/0174 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le regioni ultraperiferiche francesi sono tuttavia ubicate al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale delle direttive sull'IVA e sulle accise.

Le disposizioni del TFUE, in particolare l'articolo 110, non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione nelle regioni ultraperiferiche francesi tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana, dagli altri Stati membri o dai paesi terzi. L'articolo 349 del TFUE prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. Dette misure vertono su diverse politiche fra cui quella fiscale.

L'imposta "dazi di mare" è un'imposta indiretta in vigore esclusivamente nelle regioni ultraperiferiche (RUP) francesi della Martinica, della Guadalupa, della Guyana francese, della Riunione e di Mayotte. Questa imposta si applica alle importazioni di beni, a prescindere dalla loro provenienza, e alle forniture di beni a titolo oneroso da parte di soggetti che esercitano attività di produzione. In linea di principio si applica nello stesso modo sia ai prodotti fabbricati localmente che ai prodotti importati.

Tuttavia, la decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014[1], autorizza la Francia a prevedere, fino al 31 dicembre 2020, esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati localmente. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

Scopo di tali aliquote di imposta differenziate è compensare gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche, che si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente. In assenza di misure specifiche, i prodotti locali sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto. Risulterebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale avente costi di produzione più elevati.

In previsione della scadenza della decisione del Consiglio, la Commissione europea ha avviato uno studio esterno al fine di valutare l'attuale regime e gli effetti potenziali di eventuali opzioni per il periodo successivo al 2020. Sulla base di tale studio, la Commissione ritiene giustificato concedere la proroga richiesta, con alcune modifiche al regime vigente.

La Commissione ha pertanto intrapreso l'esame degli elenchi di prodotti cui le autorità francesi intendono applicare un'imposizione differenziata. Tale esame richiede un lungo lavoro da parte sia delle autorità francesi che della Commissione, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la giustificazione di un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità e nell'assicurarsi che una simile imposizione differenziata non comprometta l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

[1] Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).

La crisi della pandemia di COVID-19 ha fortemente ritardato il lavoro svolto delle autorità francesi per raccogliere le informazioni necessarie, che di conseguenza non ha ancora potuto essere completato.

La mancata adozione di una proposta anteriormente al 1° gennaio 2021 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l'applicazione di qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1° gennaio 2021, anche per i prodotti per i quali il mantenimento di una tassazione differenziata sarebbe, in definitiva, giustificato.

Per consentire di completare i lavori attualmente in corso, dare alle autorità francesi la possibilità di raccogliere tutte le informazioni necessarie e alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata nel rispetto dei diversi interessi in gioco, è pertanto necessario concedere un termine supplementare di sei mesi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La comunicazione del 2017 relativa a un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE[2] sottolinea che le regioni ultraperiferiche sono tuttora alle prese con gravi difficoltà, molte delle quali permanenti. La comunicazione illustra il nuovo approccio della Commissione relativo alle modalità per stimolare lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche, valorizzando le loro risorse e cogliendo le opportunità offerte da nuovi vettori di crescita e di creazione di posti di lavoro.

In tale contesto, l'obiettivo della presente proposta è promuovere e mantenere talune produzioni locali particolarmente a rischio e quindi favorire l'occupazione nelle regioni ultraperiferiche francesi. Questa proposta rafforza il mercato unico e ripristina la competitività di tali produzioni locali, compensando gli svantaggi derivanti dalla loro situazione geografica ed economica. Integra il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI)[3], volto a sostenere il settore primario e la produzione di materie prime, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)[4] e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)[5], che comprende una dotazione speciale supplementare destinata a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa delle loro difficoltà specifiche.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico[6], nel cui ambito la Commissione si impegna a realizzare un mercato unico più approfondito e più equo di cui beneficeranno tutti i portatori di interessi. Uno degli obiettivi della misura proposta è ridurre i costi supplementari sostenuti dalle imprese nelle regioni ultraperiferiche, che impediscono loro una piena partecipazione al mercato unico. Dati i volumi ridotti della produzione in

2 COM(2017)623 final.

3 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013.

4 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

5 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

6 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese", COM(2015) 550 final, pag. 4.

questione nelle regioni ultraperiferiche francesi, non è previsto alcun impatto negativo sul buon funzionamento del mercato unico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 349 del TFUE. Tale disposizione permette al Consiglio di adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'UE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare l'applicazione dei trattati a queste regioni, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. Questo vale anche per la concessione di deroghe all'articolo 110 del TFUE. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. La proposta mira a prolungare di sei mesi la durata del regime attualmente applicabile per dare modo di portare a termine l'analisi completa, prodotto per prodotto, della domanda intesa ad autorizzare l'applicazione di una tassazione differenziata onde compensare gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le produzioni locali. Qualsiasi altra proroga sarà autorizzata solamente al termine di questa analisi, prodotto per prodotto, della domanda delle autorità francesi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Al fine di modificare la decisione n. 940/214/UE del Consiglio è proposta una decisione del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le competenti direzioni generali della Commissione europea sono state consultate in merito al testo della presente proposta.

È stata accordata una deroga agli orientamenti per legiferare meglio in considerazione dell'incidenza globale limitata del regime dei "dazi di mare" sull'insieme dell'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

È in corso una revisione completa della decisione n. 904/2014/UE in vista del rinnovo del regime. Sarà redatto un documento analitico comprendente un allegato di valutazione del regime, basato sullo studio esterno e sulle informazioni fornite dalla Francia.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Questa parte non è applicabile in quanto le disposizioni della proposta sono di per sé evidenti.

2020/0174 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014[8], relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi, autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai "dazi di mare" per i prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di imposizione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati. La decisione n. 940/2014/UE si applica fino al 31 dicembre 2020.

(2) La Francia ritiene che gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema impositivo differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1° gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2027.

(3) Tuttavia, l'esame degli elenchi di prodotti cui la Francia intende applicare un'imposizione differenziata richiede un lungo lavoro, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la giustificazione di un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità, assicurandosi che una simile imposizione differenziata non comprometta l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

(4) La crisi della pandemia di COVID-19 ha fortemente ritardato il lavoro svolto delle autorità francesi per raccogliere le informazioni necessarie. Di conseguenza, il lavoro non ha ancora potuto essere completato.

(5) La mancata adozione di una proposta anteriormente al 1° gennaio 2021 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l'applicazione di

[7] GU C del , pag. .

[8] Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).

qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1° gennaio 2021.

(6) Per consentire di completare i lavori attualmente in corso e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata nel rispetto dei diversi interessi in gioco, è necessario concedere un termine supplementare di sei mesi.

(7) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data "31 dicembre 2020" è sostituita dalla data "30 giugno 2021".

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente